



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Denominazione degli operatori della vigilanza privata.

Spett.le
FEDERSICUREZZA
Via A. Salandra, 6
00187 - R O M A

Con la nota n. 34/2012 dell'8 giugno 2012 codesta Associazione ha qui trasmesso alcune considerazioni riguardanti l'esatta denominazione degli operatori della vigilanza privata, chiedendo a questo Dipartimento di far conoscere le proprie valutazioni in ordine alla questione prospettata.

Al riguardo, preliminarmente, non si può che rilevare come il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'articolo 133 al 140, allorché si riferisce alle guardie giurate, espressamente reca la denominazione di "*guardie particolari giurate*"; pertanto, finché non intervenga una modifica al testo di legge, la corretta definizione degli operatori della vigilanza privata è, per l'appunto, "*guardie particolari giurate*".

Va comunque, evidenziato che fino ad ora è stato sottovalutato l'aspetto pubblicistico dell'attività della "guardia particolare", in passato collegata esclusivamente alla tutela della proprietà privata.

La riforma, invece, introdotta con il D.M. 269/2010, che, tra l'altro, prevede, come noto, l'adozione di un decreto per la formazione professionale delle guardie giurate, ha ampiamente riconosciuto l'estrema delicatezza dei servizi svolti dagli operatori della vigilanza che, come ha osservato il Consiglio di Stato, erano originariamente riservati alla forza pubblica.

La portata innovatrice del decreto determinerà, pertanto, significative ricadute nel settore della sicurezza privata destinata, inevitabilmente, si ritiene, a superare, dal punto di vista sostanziale, la definizione di "particolare".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu

